

GUIDO ALPA

## IL DIRITTO D'AUTORE TRA PERSONA, PROPRIETÀ E CONTRATTO

### SOMMARIO

1. Premessa. — 2. L'interesse morale. — 3. L'interesse proprietario. — 4. L'interesse negoziale. — 5. Verso una nuova concezione del diritto d'autore.

### 1. PREMESSA.

Qual'è l'interesse sottostante la costruzione giuridica del diritto d'autore? In altri termini, quando il legislatore ordinario (cod. civ. artt. 2575-2583) il legislatore speciale (legge 22 settembre 1941, n. 633), il legislatore internazionale e il legislatore comunitario elevano al rango di diritto soggettivo il « diritto d'autore » quale interesse intendono proteggere? E nella creazione « pretoria » del diritto operata dalla giurisprudenza e nella elaborazione teorica del diritto d'autore operata dalla dottrina quali interessi si prendono in considerazione? Sono interessi concorrenti o l'interpretazione assolve anche in questo settore una funzione additiva?

I quesiti comporterebbero una risposta articolata, sulla base di una disamina storica dell'istituto, di una complessa ricognizione giurisprudenziale e di una articolata rassegna delle operazioni culturali: compito che già in altre occasioni si è tentato di soddisfare e che qui non si vuol certo riproporre. Ma, com'è noto, sotto la medesima veste giuridica l'interesse modifica la propria *raison d'être*, cambia i propri contenuti e quindi i propri connotati interiori.

Lo si può percepire individuando le tre prospettive in cui il diritto d'autore può essere collocato: il diritto della personalità, il diritto della proprietà e il diritto contrattuale. In ciascuno di questi settori il diritto d'autore assolve un suo ruolo particolare, e assume connotati particolari derivanti dalla sua collocazione. Di volta in volta è infatti esaminato *sub specie* di diritto di proprietà, *sub specie* di servizio o di prestazione oggetto di negoziazione e di trasferimento, sia quale contributo individuale oggetto del contratto di edizione, sia quale attività destinata a durare nel tempo, e pertanto ad essere disciplinata dalle regole del contratto di lavoro.

In linea generale (v. FABIANI, *Il diritto d'autore*, in *Tratt. dir. priv.* diretto da P. RESCIGNO, 18, Torino, 1983, p. 128 ss.) si tende a connotare questo diritto con una immagine o sacrale e intimistica (opera dell'ingegno) in cui si esaltano le facoltà artistiche, estetiche, creatrici dell'uomo, o proprietaria e commerciale (divulgazione di un prodotto a scopo economico) o con una immagine sociale (comunicazione sociale) in cui si esalta il contributo individuale alla costruzione della « cultura », e quindi al progresso di una società.

In questo senso, il diritto d'autore si muove tra una esigenza individuale, egoistica di comunicazione nel senso di partecipazione all'esterno di informazioni, emozioni, impressioni, opinioni, valutazioni, invenzioni (interesse individuale) e l'esigenza della collettività a costruire la propria immagine, il proprio sistema di comunicazioni, la propria memoria storica (interesse sociale, interesse pubblico).

Consideriamo più da vicino queste componenti.

## 2. L'INTERESSE MORALE.

Nella prospettiva della costruzione di un diritto generale della personalità il diritto d'autore è indagato nel suo aspetto morale. Una concezione atomistica che sdoppia la figura nei suoi due interessi primari che la compongono: l'interesse morale e l'interesse economico; solo il primo interesse è considerato rientrare nello spettro dei diritti della persona (o più in generale tra le modalità in cui si atteggia il diritto generale della personalità), sempre che si ritenga che l'interesse economico, oggetto di proprietà, non sia connesso strettamente con i valori della persona e non sia strumentale allo sviluppo e quindi alla protezione della personalità.

In questa prospettiva, allora, l'interesse sotteso al diritto d'autore, è, propriamente, la paternità dell'opera. Pertanto, non può essere considerato interesse sottostante il diritto d'autore, ma interesse proprio di chiunque, e non specificamente tutelato dalle norme dirette a proteggere il diritto d'autore, la libertà di espressione, la promozione del patrimonio culturale, la libertà dell'arte e della scienza. L'interesse qui considerato attiene non alla sfera della libertà ma a quella della protezione all'esterno della personalità nella creazione obiettivata (SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*<sup>9</sup>, Napoli, 1966, p. 18).

L'ampia elaborazione dottrinale e giurisprudenziale ha provveduto a completare lo scarno dettato delle norme e a precisare che l'interesse morale del diritto d'autore non si limita alla istituzione di un legame di paternità (che porterebbe anche ad un *jus excludendi alios*) visto in chiave proprietaria, ma è sotteso a tutte quelle forme di tutela rivolte a proteggere l'onore, la reputazione, l'immagine ideale dell'autore, così come riflessi nell'opera (ARE, in *Riv. dir. comm.*, 1965, I, 95).

È su questo piano che si muove la giurisprudenza recente che ha esaminato il problema dei « tagli » apportati all'opera per ragioni commerciali (normalmente, per esigenze pubblicitarie). Di qui la tormentata ricerca di criteri orientativi per accertare i presupposti della lesione, come rivela una recente pronuncia in cui si sostiene che « il giudizio sulla esistenza in concreto della lesione del diritto morale dell'autore di opera cinematografica teletrasmessa, per effetto di interruzioni pubblicitarie non può avere che *carattere relativo*, dipendendo il suo risultato dal concorso di una serie di fattori, individuati nella qualità e nella stesura del film, nel momento di interruzione, nella frequenza e nella durata delle interruzioni stesse » (Pret. Roma 6 luglio 1987, in *Dir. aut.*, 1987, 571). Nella specie, si è ritenuto che « non determinano una frammentazione del ritmo narrativo ed una degradazione del contenuto ideologico ed estetico del film, e quindi una lesione del diritto morale dell'autore, otto inserimenti contenenti complessivamente sessantuno messaggi pubblicitari, della durata totale di 26 minuti » (ma v. la nota critica di ZENO ZENCOVICH, in questa *Rivista*, 1987, p. 1014).

Di qui l'esigenza di collegare il diritto morale d'autore con altri diritti (o aspetti) della personalità, per rafforzarne la protezione. Come accade quando si istituisce un nesso tra l'interesse dell'autore (creatività) e l'interesse rappresentato in termini di onore e di reputazione. Al riguardo si è precisato che « la presentazione di una mostra di opere di un artista delle sole opere di una collezione privata, indicate semplicemente come opere realizzate in un circoscritto periodo di tempo senza la specificazione che si tratta di opere di un solo proprietario-collezionista (e, quindi, della occasionalità del legame tra esse) può costituire atto pregiudizievole dell'onore e della reputazione dell'artista, meritevole di tutela cautelare urgente *ex art. 700 cod. proc. civ.* » (Pret. Verona 23 marzo 1987, in *Giur. merito*, 1987, 855).

L'interesse individuale dell'autore, in conflitto con l'interesse del soggetto abilitato a utilizzare l'opera per propri fini commerciali, prevale su di esso, soccombe, invece, quando l'interesse sociale richiede tagli o censure all'opera per ragioni morali o politiche.

La configurazione dell'interesse a contenuto morale tutto rivolto ad esaltare la paternità, cioè il momento della creazione e il rapporto naturale istituito tra l'autore (padre) con il risultato della sua attività creativa, l'opera (figlia), è stata esaltata e portata ad eccessi, talvolta ingenui, talvolta grotteschi, da quella giurisprudenza che intorno, agli anni cinquanta, ha fatto ricorso alla disciplina della paternità naturale e alla disciplina a del disconoscimento della paternità, seguendo le orme della elaborazione teorica di Aurelio CANDIAN (*Il diritto di autore nel sistema giuridico*, Varese, 1953) felicemente criticata da Tullio ASCARELLI (*Teoria della concorrenza e interesse del consumatore*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1954, p. 883 ss.).

La concezione morale della paternità è quindi entrata in crisi: non è per questa via che si può pervenire alla protezione morale dell'interesse sotteso al diritto d'autore.

È invece la via del diritto generale della personalità che oggi più realisticamente e concretamente si suggerisce di perseguire. Evidentemente questa via incontra tutti gli ostacoli che le si sono di volta in volta opposti. *In primis*, la protezione mediante il risarcimento per equivalente, atteso che non è conchiusa la discussione sulla valenza economica del c.d. danno morale, anche se recenti sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale rese in proposito ad altro aspetto della personalità hanno dato chiari segni di soluzione positiva della questione. Ed ancora, la questione della protezione al di fuori dei casi in cui è stato commesso un reato (argomentandosi dall'art. 2059 cod. civ.); questione oggi risolta, almeno in parte, sempre da Corte di Cassazione e da Corte Costituzionale nel senso di assegnare al danno morale una ampiezza più alta di quella ricostruita mediante il collegamento tra art. 2059 e art. 185 cod. pen., richiamandosi agli artt. 2 Cost., 2043, 5 ss. cod. civ.

### 3. L'INTERESSE PROPRIETARIO.

L'altro connotato tradizionalmente individuato nel diritto d'autore è quello proprietario, cioè di appartenenza esclusiva al soggetto creatore dell'opera creata.

Questa convenzione accompagna tutta l'elaborazione della categoria dei beni immateriali. Anche in questo caso non è mancata l'ingenua o grottesca relazione a paradigmi proprietari che assimilerebbero la creazione alla « cosa » in sé considerata: ritrovamento del tesoro, *derelictio*, vincolo pertinenziale, innovazioni della cosa comune, universalità di mobili sono solo alcuni dei tentativi che la giurisprudenza, talvolta assistita da una cattiva dottrina, ha consumato per dare una veste giuridica all'interesse economico dell'autore (v. RESCIGNO, voce *Proprietà (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XXXVII, Milano, 1988, p. 283, nota 47).

Anche questa costruzione è dunque entrata in crisi con la crisi della nozione di proprietà, o meglio con la crisi e quindi con la rivisitazione della concezione tradizionale di proprietà (assoluta ed esclusiva) e con la crisi e quindi la rivisitazione della nozione di « bene » in senso giuridico.

In un sistema come il nostro in cui la proprietà ormai nasce (come insegna Massimo Severo Giannini) già « conformata », l'interesse dell'autore, se configurato come interesse proprietario, è un interesse debole, perché riceve in sé la conformazione dell'ordinamento che lo piega alla funzione sociale della proprietà.

Allo stesso modo, la nozione di bene intesa non più come porzione del mondo estremo ma come momento relazionale tra le posizioni soggettive degli individui, fa sì che l'interesse dell'autore soffra di tutte quelle limitazioni che si istituiscono nell'ambito delle relazioni tra soggetti.

Di qui l'operazione più semplice, e più moderna, di ricondurre an-

che questo interesse, di carattere economico, nell'orbita dei diritti della personalità, in cui esso potrebbe ottenere una tutela più piena, ex artt. 2 e 9 Cost. rispetto a quella assicurata dall'art. 42 Cost.

Con la conclusione che « la titolarità del diritto sull'opera dell'ingegno è complessa: essa, infatti, abbraccia, per un verso, i profili strettamente personali del rapporto tra il soggetto (autore) e l'opera (bene giuridico); per altro verso, gli aspetti patrimoniali di tale rapporto che, seppure non direttamente coinvolgenti la persona dell'autore — nel senso in cui la personalità non costituisce entità patrimoniale —, tuttavia sono sempre in questa correlati, secondo una più adeguata visione del concetto di patrimonialità che non necessariamente deve essere inteso in senso meramente produttivistico » (GIACOBBE, voce *Proprietà intellettuale*, *ivi*, p. 373).

In giurisprudenza, per contro, è tuttora seguita la concezione proprietaria. Alcune enunciazioni di carattere generale riflettono questa mentalità, come emerge dal seguente principio: « il sistema della legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d'autore prevede che ogni utilizzazione dell'opera dell'ingegno debba far capo ai diritti spettanti a chi l'opera ha creato e, pertanto, tali diritti devono essere rispettati da parte di chiunque realizzi una delle varie forme di "pubblicazione ed utilizzazione economica" » (Cass. 15 gennaio 1986, Giordanengo, in *Riv. pen.*, 1987, 260).

Mentre in dottrina si revoca in dubbio la possibilità di istituire un diritto reale sulla creazione, come normalmente avviene se tale interesse riguarda una vera e propria cosa, si riscontrano pronunce in cui si sostiene che « la cessione del diritto di utilizzazione economica di un'opera dell'ingegno implica il trasferimento di un diritto reale e non personale di godimento; pertanto, nel conflitto tra acquirenti successivi dello stesso diritto non trova applicazione il disposto dell'art. 1380 cod. civ. che privilegia nel caso di conflitto, colui che per primo ha conseguito il godimento del diritto » (App. Roma 14 ottobre 1986, in *Dir. aut.*, 1987, 139).

Allo stesso modo, si fa impiego della nozione di acquisto a titolo originario (occupazione? invenzione del tesoro? accessione?) nel caso in cui l'opera sia commissionata da terzi (proprietari) all'autore: « il committente di un'opera dell'ingegno acquista i relativi diritti di utilizzazione economica a titolo originario e può quindi liberamente disporne » (Pret. Roma 28 luglio 1986, in *Dir. aut.*, 1987, 146 ss. con nota di DE SANCTIS). Oppure si parla di acquisto a titolo originario in capo all'autore medesimo (Trib. Roma 23 novembre 1983, in *Dir. radiodiff.*, 1984, 571).

Così come si fa impiego della nozione di « godimento » tipico delle cose materiali per eleggerlo a criterio discrezionale della tutela: « qualora un oggetto possa essere idoneo ad essere goduto come opera d'arte in sé per sé, prescindendo dalla sua utilizzazione pratica, la tutela prevista dalla legge sul diritto d'autore è applicabile » (Trib. Siena 30 ottobre 1985, in *Nuovo dir.*, 1986, 828).

Mentre assai più congeniale alla natura dell'interesse tutelato è la nozione di diritto d'autore come « risultato » dell'attività intellettuale: espressione impiegata a proposito della protezione del *software* dal Trib. Milano 13 marzo 1987, in questa *Rivista*, 1987, 708.

Oppure la nozione d'opera d'ingegno è intesa come « espressione formale e cioè come organizzazione e presentazione, in un dato modo e in una data forma di un contenuto ideativo, il quale appunto attraverso quella espressione acquista una destinazione specifica di rappresentazione intellettuale » (Trib. Macerata 25 maggio 1985, in *Informazione prev.*, 1986, 738).

#### 4. L'INTERESSE NEGOZIALE.

Dal punto di vista negoziale, l'interesse dell'autore riceve un particolare apprezzamento da parte dell'ordinamento, destinato tuttavia a soccombere nei confronti del potere negoziale dell'editore.

Quanto ai vantaggi, per l'autore, è notevole il fatto che questo interesse, per la sua particolare natura, personale, legata appunto alla creatività dell'uomo, sia negoziabile solo *direttamente* dall'autore (art. 118 l.d.a.), anche se minorenne (art. 108 l.d.a. come modif. dalla legge 8 marzo 1975, n. 39). Si parla perciò di speciale capacità d'agire, giustificabile solo considerando l'autore come persona che, essendo dotata di particolare creatività, sia pure dotata, o almeno lo si presume, di una superiore capacità di comprendere la vita degli affari, rispetto ai propri coetanei non « autori ». Controparte dell'autore è l'editore inteso come imprenditore (commerciale o individuale) il quale, come tale, si accolla il rischio della pubblicazione e della distribuzione. Non mi sembra però accettabile la proposta di quanti, nobilitando la figura dell'editore, lo affiancano all'autore come « mediatore di cultura » o come operatore culturale: certo, in molti casi questa etichetta o qualifica ben si attaglia alla controparte dell'autore; ma sia nella forma, sia nella sostanza, l'utilizzazione dell'opera, da parte dell'editore, risponde a finalità esclusivamente o preliminarmente economiche.

Ancora, tra i vantaggi, quanto meno apparenti, occorre annoverare la tipizzazione legale del contratto di edizione, nel senso che lo schema legale dovrebbe rispondere ad un assetto equilibrato degli interessi in gioco. È pur vero che si tratta di una tipizzazione spuria, perché l'art. 118 (dettato sotto la sezione « contratti di edizione ») dà la definizione del contratto ma rinvia « ai codici » quali fonte normativa fondamentale in cui si innestano le disposizioni particolari previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e, precipuamente, dalla sez. III, dedicata per l'appunto a questo schema. In questa sezione si disciplina l'oggetto del contratto (artt. 193 e 120), il termine (art. 122), gli obblighi dell'autore (art. 125) e dell'editore (art. 126), il corrispettivo (art. 130), l'estinzione (art. 134); altrove è disciplinata la forma (scritta) tuttavia solo *ad probationem* (art. 110).

Se si scorre però questa architettura, ci si può avvedere che essa prefigura una operazione economica che può essere sostituita da altre operazioni economiche attinenti a diversi schemi negoziali, legislativamente previsti (es. contratto di associazione in partecipazione, ex art. 2549 cod. civ., contratto librario, cessione dell'opera dell'ingegno, etc.) ovvero può subire varianti che degradano l'iscrizione al tipo o configurano addirittura un contratto atipico.

Questo è il punto più delicato perché se l'operazione è configurata come contratto atipico, le soluzioni possono essere molteplici.

Se si segue l'orientamento tradizionale, il contratto atipico dovrebbe, per ragioni di assorbimento o di prevalenza, essere comunque ascritto al tipo legale e quindi ricadere nell'ambito della disciplina dedicata complessivamente al contratto di edizione.

Se si segue la linea recentemente espressa dalla Suprema Corte a proposito di operazioni quali il *leasing* e il *factoring*, si è in presenza di una operazione non tipizzabile e quindi affidata per intero alla volontà delle parti, salva l'applicazione delle regole dettate dal codice civile in ordine al contratto in generale (Cass. 6 maggio 1986, n. 3023, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1986, I, 577, con nota di ZENO ZENCOVICH). Si tratterebbe di una interpretazione rovinosa per l'autore in quanto è noto che l'autonomia negoziale modella la veste giuridica del contratto a seconda della volontà della parte economicamente più forte.

In ogni caso, la disciplina prefigurata è ampiamente derogabile. Lo spazio lasciato aperto alla libera determinazione dei contraenti è infatti assai esteso, essendo rari i casi in cui nell'ambito della disciplina si riscontrano divieti invalicabili.

Si è già detto che le parti possono scegliere, con la realizzazione dell'operazione, anche tipi diversi dal tipo contratto di edizione.

Si discute se sia lecito, ad esempio, il patto con cui l'autore si addossa le spese per l'edizione (AULETTA e MANGINI, *Del marchio*, p. 203). Mentre è certamente inderogabile (e a favore dell'autore) il diritto previsto dall'art. 119 comma 3 in base al quale non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportano una più intensa tutela del diritto d'autore (DE SANCTIS, *Contratto di edizione*, p. 17 ss.). Così come è inderogabile l'art. 120 relativo alla cessione di opere future se senza limite di tempo e relativo alla cessione dei diritti esclusivi d'autore di opere future se superiore a dieci anni.

Altre disposizioni di natura imperativa sono contenute nell'art. 122, nell'art. 127 comma 3.

Tuttavia, salve altre possibilità aperte alla negoziazione delle parti, è noto come nella prassi si contravvenga al disposto dell'art. 126 in ordine alla salvaguardia dell'integrità dell'opera, e in ordine alla previsione di un compenso all'autore (art. 130).

Né il problema del controllo dei contratti di edizione si può risolvere con il ricorso agli artt. 1341, 1342 e 1370 cod. civ. dettate per i contratti per adesione, in quanto, com'è noto, essi prefigurano un

mero controllo formale, e quindi superabile con il consenso dell'autore alle clausole vessatorie.

Si tratterà allora di promuovere un controllo giudiziale con l'ausilio dello strumento della causa, del tipo (controllo di compatibilità della singola clausola con il tipo prescelto dalle parti o con il tipo in cui l'operazione è sussumibile), del precetto generale di buona fede e correttezza.

Ma si tratta, com'è noto, di una proposta che trova scarsa rispondenza di parte della giurisprudenza, anche recente.

## 5. VERSO UNA NUOVA CONCEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.

In un recente lavoro, intitolato al diritto d'autore nella società dell'informazione, si è prospettata una più moderna concezione di questi interessi, rivestiti della formula d'uso, come si diceva, quasi sacrale, di diritti d'autore.

Nella accurata monografia che Marina Santilli ha dedicato al tema (*Il diritto d'autore nella società dell'informazione*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 75 ss.) si sottolinea infatti come « le limitazioni al mercato dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno non siano concettualmente diverse dalle limitazioni che, nell'ambito comunitario, possano prospettarsi (artt. 30-34; 36) con riguardo al mercato dei beni culturali (sebbene distinto sia, com'è noto, il regime dei diritti corrispondenti). La differenza rispetto a questi ultimi sta, oltre che nel riferimento alla immaterialità ovvero alla materialità dei beni stessi, nel fatto che soltanto per i beni culturali viene sicuramente in evidenza un interesse pubblico atto a conformarne il regime. Per le opere dell'ingegno tale interesse, in senso tipico, non compare come carattere necessario e comunque costante, mentre necessaria e costante è la possibile interferenza con la tutela dell'identità personale, ovvero, con l'esigenza di una adeguata remunerazione del lavoro intellettuale creativo, considerato nell'arco di tutte le sue, future, potenzialità » (in questo senso v. già AUTERI, *I contratti traslativi del diritto d'autore nel diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. ind.*, 1965, II, p. 105 ss.).

Nel contempo si pone in evidenza la componente personalistica del diritto, e la collocazione della creazione intellettuale nell'ambito delle prestazioni lavorative (SANTILLI, *op. cit.*, p. 81 ss.). Questa operazione risponde a diverse esigenze, in particolare all'esigenza di elevare la dignità della creazione e all'esigenza di rafforzare, dal punto di vista economico, e nei rapporti con l'editore, la posizione dell'autore. D'altra parte, è in questa linea che, con diverse posizioni si possono rileggere i contributi di Giuseppe Ferri e Giorgio Oppo, e, ancora, i contributi di Giovanni B. Ferri e Davide Messinetti. Collocazione che consente pure di raggiungere una certa omogeneità di disciplina a livello comunitario: in altri termini, essa configura « un crite-

rio risolutivo nel riferimento a una protezione di quegli aspetti del lavoro umano che sono pur sempre in stretto collegamento (e nel nostro sistema anche sul piano delle direttive costituzionali) con l'esigenza di salvaguardare la dignità della persona » (SANTILLI, *op. cit.*, p. 81).

Animata sempre da questo proposito, la dottrina recente ha tentato un recupero della normativa costituzionale, ponendo la nostra ricostruzione dei profili giuridici del diritto d'autore in linea con le esperienze europee più evolute: l'esperienza tedesca, in cui si sottolinea l'appartenenza di questo diritto all'area delle garanzie poste a tutela della persona, ex art. 2 della Grundgesetz, l'esperienza spagnola (art. 20, 1 (b)) e l'esperienza portoghese (art. 42) ove addirittura la proprietà intellettuale trova nella costituzione un riferimento testuale. Ma non è trascurabile neppure il riferimento all'esperienza nord-americana in cui il *copyright* ha assunto una posizione costituzionale non più suscettibile di discussione (SANTILLI, *op. cit.*, p. 85 ss.). Tentativo esegetico, ma non solo tale, che si rincorre, oggi, nelle trattazioni del tema (PROSPERI, *Natura e limiti della tutela offerta dal diritto d'autore nella legislazione vigente*, in *Rass. dir. civ.*, 1988, p. 85 ss.).

Non è mancato anche il tentativo di percorrere una linea interpretativa opposta, intesa a dare enfasi all'interesse pubblico contrapposto all'interesse individuale proprio della matrice legislativa originaria (CAIANIELLO, in *L'intelligenza creativa tra regola e fantasia*, relaz. al convegno pisano dei giorni 5-6 giugno 1987, p. 7 ss.).

In questo quadro la rivisitazione della costruzione normativa del diritto d'autore procede — assunte le premesse del discorso accennate *in limine* — con la individuazione delle figure che si riconducono al denominatore comune dell'opera dell'ingegno. Non è difficile intravedere in questa proposta la matrice intellettuale che oggi trova maggior credito presso i civilisti e che scompone gli istituti monolitici, cogliendo nelle diverse autonome figure momenti di affinità e momenti di diversificazione, al fine di evitare il rischio di una interpretazione uniforme che finisce per appiattire le variegate sfaccettature della realtà e quindi della fattispecie. Una realtà oggi complessa e assoggettata ad una rapida evoluzione, ora dettata dal progresso scientifico e tecnico, ora incisa dagli interessi emergenti nella c.d. società dell'informazione (SANTILLI, *op. cit.*, p. 180 ss.).

La definizione giuridica dell'opera dell'ingegno quindi non si può arrestare ai caratteri intrinseci dell'opera, quali la creatività e l'originalità, ma deve tener conto anche di altri criteri, additivi, quali il valore estetico, la destinazione all'utile, e la funzionalità. In particolare sullo sfondo uno dei caratteri essenziali all'opera dell'ingegno, la sua « attitudine alla comunicazione » (SANTILLI, *op. cit.*, p. 203 ss.).

Di qui un autentico rovesciamento di prospettiva, che appare più consona e adeguata alle esigenze attuali, e appare altresì come unica via interpretativa che consente di superare (in modo dialettico) la contrapposizione tra interessi individuali (o dei « privati ») e inte-

ressi pubblici (o dello Stato - collettività). Rovesciamento che incide anche nelle forme di tutela, arricchite dalla possibilità di introdurre provvedimenti « che assicurino giuridicamente una partecipazione in termini economici, degli autori stessi alle nuove modalità di fruizione “diffusa” delle opere » (SANTILLI, *op. cit.*, p. 211).

L'esito delle ricerche più recenti mi pare in sintonia con quanto ho premesso, anche nella analisi delle tecniche di controllo dell'autonomia negoziale: ed infatti « non sempre la difesa degli interessi degli autori può essere adeguatamente assicurata — com'è caratteristica tipica del settore fin qui preso in esame — per il tramite di un controllo (sull'esercizio dei diritti di utilizzazione economica e sugli atti di autonomia contrattuale) che sia fondato essenzialmente sull'effettività del consenso e sulla sanzione di nullità dei contratti (e delle singole pattuizioni) che risultino incompatibili con la peculiare natura dei “valori” da proteggere » (SANTILLI, *op. cit.*, p. 295).

In altri termini, le regole del mercato cui può fare da contraltare il libero dispiegarsi dell'autonomia negoziale debbono essere *corrette* al fine di assicurare, sia sul piano della riforma legislativa, sia, nei limiti consentiti all'interprete, sul piano dell'applicazione delle norme esistenti, un equilibrato assetto degli interessi in conflitto.